

## **TI\_GERICHTE 11.2002.59 vom 7. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.59)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.59 du 7 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.59 del 7 agosto 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Nel Cantone Ticino le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). 2. Il Pretore ha calcolato il reddito netto del marito in fr. 3756.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3031.15 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 285.60, leasing dell'automobile fr. 209.–, assicurazione del veicolo fr. 254.95, imposta di circolazione fr. 31.60, spese di trasferta fr. 200.–, imposte stimate fr. 150.–). Per quanto riguarda la moglie, il primo giudice ha accertato un reddito netto di fr. 2800.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2701.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 296.–, assicurazione dell'automobile fr. 119.–, imposta di circolazione fr. 36.25, spese di trasferta fr. 200.–, imposte stimate fr. 150.–). Ciò posto, egli ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile, ossia fr. 313.–. I. Sull'appello principale 3. L'appellante si duole che il Pretore abbia riconosciuto alla moglie un onere di alloggio sebbene essa viva a \_\_\_\_\_ con i genitori. Ora, che la moglie non abbia un appartamento proprio è possibile, ma ciò non la pregiudica, nel senso che il marito non deve trarre vantaggio da simile risparmio personale (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza del 18 dicembre 2001 in re V., consid. 8a). Sotto questo profilo il costo dell'alloggio di fr. 800.– mensili ammesso dal Pretore, pari alla pigione calcolata nel fabbisogno minimo del marito, merita conferma. 4. Il convenuto lamenta poi il mancato inserimento di fr. 456.65, corrispondenti al premio per un'assicurazione sulla vita stipulata quale ammortamento indiretto del debito ipotecario gravante l'immobile di \_\_\_\_\_ appartenente ai coniugi. Al riguardo la critica è fondata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che, ove un'assicurazione sulla vita denoti anche indole previdenziale, il relativo premio può essere incluso nel fabbisogno (DTF 114 II 395 consid. 4c; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; v. anche Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02. 41), come in concreto (doc. 8). L'assicurazione è stata invero stipulata per ammortare indirettamente un onere ipotecario. A parte il fatto però che nei costi dell'alloggio di un proprietario non è illegittimo inserire – contrariamente all'opinione di taluni autori – gli

ammortamenti ipotecari (I CCA, sentenza del 20 marzo 1998 in re W., consid. 11), nella fattispecie l'immobile appartiene a entrambi i coniugi e l'ammortamento torna quindi a vantaggio di ambedue. Per di più, la situazione finanziaria delle parti consente l'assunzione dell'onere. Ne segue che nel fabbisogno minimo del marito si giustifica di includere il premio di fr. 456.55, per un totale dunque di fr. 3487.70 mensili. 5. Nelle osservazioni all'appello adesivo il marito chiede che la moglie sia interrogata formalmente e sia obbligata a produrre le dichiarazioni attestanti lo stipendio percepito dalla \_\_\_\_\_ . Invocata la prima volta in questa sede, la nuova situazione lucrativa della moglie non può tuttavia entrare in linea di conto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né il nuovo diritto del divorzio ha modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale. L'art. 423 b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni "alle condizioni previste dall'art. 138 CC" si applica solo alle cause di divorzio, di separazione, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione (art. 423 a cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M.). Tutt'al più, dandosi mutate circostanze e nuovi elementi di prova, le misure a protezione dell'unione coniugale possono essere modificate (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). La questione non può tuttavia essere affrontata nell'ambito del presente giudizio. II. Sull'appello adesivo 6. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce mediante "sentenza" (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Tempestivo, l'appello adesivo è quindi ricevibile. 7. L'interessata chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 3530.05 mensili per tenere conto di un premio della cassa malati per cure ospedaliere di fr. 70.—, della rata per il leasing dell'automobile di fr. 223.80 e di una spesa per formazione professionale di fr. 535.—. a) Il premio per la copertura delle spese di ospedalizzazione in camera privata non rientra invero nel novero delle assicurazioni strettamente necessarie (RDAT 1999-I pag. 204; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 02.36 pag. 80), ma i coniugi hanno il diritto di mantenere – in linea di principio – il tenore di vita avuto durante la vita in comune. Si giustifica pertanto di ammettere tale costo nel fabbisogno dell'interessata tanto più che, come si vedrà in appresso, la situazione finanziaria delle parti lo consente. b) Quanto alla rata del leasing, agli atti figura soltanto un estratto conto della \_\_\_\_\_ per un non meglio precisato debito a carico del marito (doc. P). A un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non si può dire che tale onere vada a carico della moglie, non bastando al riguardo la mera circostanza che essa usi un veicolo intestato al marito. La spesa non può quindi essere inserita nel fabbisogno. c) Invocato per la prima volta in questa sede, il costo per la formazione professionale non può essere considerato per i motivi già indicati (sopra, consid. 5). 8. L'appellante chiede di rivedere il fabbisogno minimo del marito, rilevando che il premio per l'assicurazione del veicolo ammonta a fr. 115.— e che va stralciato quello dell'assicurazione casco totale, come pure la rata del leasing contratto per una nuova autovettura. In prima sede però l'interessata non aveva eccepito nulla al proposito. Sollevata per la prima volta in appello, la contestazione è dunque nuovamente inammissibile (consid. 5). 9. Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue: reddito del marito \_\_\_\_\_ fr. 3756.—  
reddito della moglie \_\_\_\_\_ fr. 2800.— fr. 6556.— mensili fabbisogno

minimo del marito	fr. 3487.70	fabbisogno minimo della moglie
fr. 2771.25	fr. 6258.95	mensili eccedenza
mensili metà eccedenza		fr. 297.05
conservare per sé:	fr. 3487.70 + fr. 148.50 =	fr. 148.50 mensili
versare alla moglie:	fr. 3756.- ./.	fr. 3636.20 mensili e deve
	fr. 3636.20	fr. 120.— mensili.

L'appello principale deve pertanto essere accolto entro questi limiti, mentre l'appello adesivo va respinto. III. Sulle spese e le ripetibili 10. L'appellante principale contesta infine la compensazione delle ripetibili e chiede che la controparte sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 2000.—, poiché soccombente in misura superiore alla sua. Ora, nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 in re F. consid. 2). Nelle cause di diritto di famiglia, poi, si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). In concreto la moglie aveva chiesto un contributo alimentare di fr. 500.— mensili, il pagamento di fr. 50 000.— quale rimborso per il suo contributo alla costruzione dell'alloggio coniugale, il versamento di fr. 100 000.— (pari alla metà del valore dell'immobile) e una provvigione ad litem di fr. 5000.—. Ritenendo la soccombenza delle parti pressoché uguale, tant'è che ha compensato le ripetibili, il Pretore è caduto in un manifesto eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti che l'istante ottiene un contributo alimentare, seppure modesto, è anche vero che essa ha palesamente ecceduto nelle domande. Si giustifica pertanto di obbligarla a versare un'equa indennità per ripetibili al convenuto. L'appellante postula a tal proposito il versamento di fr. 2000.—, ma non indica come egli giunga a tale importo. Tenuto conto del verosimile impegno profuso dal patrocinatore nella conduzione del processo, l'indennità può essere fissata ragionevolmente in fr. 1250.—. 11. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante consegue una riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, e vince sul principio delle ripetibili. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia e le spese per un quinto a suo carico e per il resto a carico dell'appellata, la quale rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà al marito un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 2. \_\_\_\_\_ è tenuto a versare a \_\_\_\_\_, anticipatamente ogni mese, l'importo di fr. 120.— dal mese di febbraio 2002 a titolo di contributo di mantenimento. 5. Non si prelevano tasse né spese. \_\_\_\_\_ rifonderà alla controparte fr. 1250.— a titolo di ripetibili ridotte. Per il resto il giudizio impugnato è confermato. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.— b) spese fr. 50.— fr. 300.— sono posti per un quinto a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 800.— per ripetibili ridotte di appello. III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.— b) spese fr. 50.— fr. 300.— sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 500.— per ripetibili. V. Intimazione a: — avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; — avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.